


L'Av. Salerno si oppone alla rimessione in termini ~~et~~ si riporta agli atti.

la Corte

trattiene la causa in decisione e si ritira per deliberare. Torna in udienza e dà lettura dell'^{ordinanza} dispositivo allegata.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Daniela CEA


Il Presidente del Collegio


440/17
N. 25/18 Ruolo Generale

CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

La Corte, composta da

Dott. Alvaro Vigotti	Presidente
Dott. Marina Aicardi	Consigliere rel.
Dott. Paola Ponassi	Consigliere

nella pubblica udienza del 1 giugno 2018 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'appello proposto da:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, per l'Ambito Territoriale Provinciale di Genova e per l'Ufficio scolastico regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Salerno,

appellanti

CONTRO

Muccio Germana

appellata

Vista l'istanza di rimessione in termine per provvedere alla notifica nei confronti dei soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie degli ambiti scolastici delle regioni Liguria e Campania formulata da parte appellante;
rilevato che l'appellata si e' opposta alla rimessione in termini;
ritenuto che l'istanza e' accoglibile;

che, infatti, all'udienza del 16/2/2018 e' stata disposta la notifica del ricorso in appello e del verbale nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e ss a mezzo pubblicazione sui siti internet istituzionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico regionale per la Liguria e dell'Ufficio Scolastico regionale per la Campania nell'area tematica dedicata ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

che l'appellante pone a fondamento dell'istanza di rimessione in termini il fatto che, nonostante abbia tempestivamente richiesto la pubblicazione, come da documentazione prodotta, l'Ufficio Scolastico della Regione Liguria non vi ha provveduto;

che, pertanto, la notifica non si e' perfezionata per un fatto non imputabile all'appellante;

che nella fattispecie non può ritenersi ostativo alla rimessione in termini l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui *"In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui*

sia data prova rigorosa” (v. tra le altre Cass. civ., sez. un., 15/07/2016, n. 14594 e Cass. civ., sez. VI, 05/04/2018, n. 8445);

che, infatti, tale orientamento riguarda il diverso caso in cui la parte che ha richiesto la notifica ha avuto conoscenza dell'esito negativo e, ciò nonostante, non ha riattivato il processo notificatorio, mentre nel caso de quo l'appellante non ha avuto notizia del mancato perfezionamento della notifica;

che nemmeno rileva che l'adempimento necessario per effettuare la notifica dovesse essere effettuato dall'Ufficio Scolastico Regionale e, quindi, da un organo periferico del Miur che e' nel contempo parte del presente giudizio, in quanto, tenuto conto che si tratta di una notifica disposta ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità peculiari, avendo come destinatari un elevatissimo numero di soggetti, si rende necessario operare una scissione tra il soggetto che e' parte del giudizio e che, come tale, doveva richiedere la notifica ed il soggetto che doveva porre in essere la notifica;

che, in sostanza, nell'ambito del processo notificatorio l'Ufficio Scolastico Regionale ha assunto un ruolo corrispondente a quello dell'ufficiale giudiziario cui viene richiesta la notifica ai sensi degli art. 138 e ss. c.p.c., ragion per cui l'inerzia dell'Ufficio Scolastico non può ricadere sul Miur quale parte del presente giudizio;

P.Q.M.

in accoglimento dell'istanza di rimessione in termine, fissa nuovo termine fino al 15/9/2018 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e ss. a mezzo pubblicazione del ricorso in appello e del presente provvedimento sui siti internet istituzionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico regionale per la Liguria e dell'Ufficio Scolastico regionale per la Campania nell'area tematica rispettivamente dedicata, rinvia per la discussione al 31 ottobre 2018

Genova, 8/6/2018

Il Presidente
